ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE N. 76/464/CEE, N. 82/176/CEE, N. 83/513/CEE, N. 84/156/CEE, N. 84/491/CEE, N. 88/347/CEE E N. 90/415/CEE IN MATERIA DI SCARICHI INDUSTRIALI DI SOSTANZE PERICOLOSE NELLE ACQUE

Art. 5

Domanda di autorizzazione per le sostanze dell'elenco dell'allegato A

Lo scarico di uno stabilimento industriale effettuato nelle acque indicate dall'art. 1, comma 2, e nelle fognature pubbliche deve essere autorizzato se contiene una o piu' sostanze pericolose indicate nell'elenco I dell'allegato A. 2. La domanda di autorizzazione deve essere presentata nella provincia o nel caso di Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande d'autorizzazione previste dal presente decreto sono a carico del richiedente. L'autorita' competente determina, in via provvisoria, la somma che il richiedente e' tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilita' della domanda. L'autorita' stessa, completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute.

Versione in vigore dal 28 maggio 1992, non più in vigore dal 30 luglio 1992 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione delle direttive n. 76/464/CEE, n. 82/176/CEE, n. 83/513/CEE, n. 84/156/CEE, n. 84/491/CEE, n. 88/347/CEE e n. 90/415/CEE in materia di scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque
Estremi	Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-133-1992/art-5-domanda-di-autorizzazione-per-le-sostanze-dell-elenco-dell-allegato-a/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it